

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.12.2008 N. 1616

Disposizioni sulle Comunità Montane della Liguria soppresse e non soggette a trasformazione in un nuovo ente.

pag. 2733

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.12.2008 N. 1626

Avvio delle procedure di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24.

pag. 2735

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.12.2008 N. 1627

Avvio delle procedure di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'Ambito "Genova 1" ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24.

pag. 2737

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.12.2008 N. 1631

Integrazione deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 14 novembre 2008 "Avvio delle procedure di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Imperia 3" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio.

pag. 2740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.12.2008 N. 81

Costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24.

pag. 2742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.12.2008 N. 82

Costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24.

pag. 2743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.12.2008 N. 83

Integrazione al decreto n.72 del 28.11.2008 "Costituzione della Comunità Montana nell'ambito "Imperia 3" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto della legge regionale 4 luglio 2008, n.24".

pag. 2744

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.12.2008****N. 1616****Disposizioni sulle Comunità Montane della Liguria soppresse e non soggette a trasformazione in un nuovo ente.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 recante "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni";

CONSIDERATO che a seguito del processo di riforma regionale del sistema delle Comunità Montane sono stati perimetrati dodici ambiti territoriali all'interno dei quali è consentito costituire, con procedure di natura consensuale e tra i Comuni aventi i requisiti richiesti dalla legge regionale, nuove Comunità Montane;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4 della l.r. 24/2008, i territori delle Comunità Montane "Val Petronio" e "Riviera Spezzina" non sono stati ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'allegato A della l.r. 24/2008;

VISTO, in particolare, l'art. 60, comma 1, della citata legge regionale 24/2008;

RITENUTO di impartire le necessarie disposizioni per la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione delle Comunità Montane derivante dalla ripermimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi della l.r. 24/2008;

SU PROPOSTA del Presidente

DELIBERA

- 1) gli organi istituzionali delle Comunità Montane "Val Petronio" e "Riviera Spezzina", delimitate ai sensi della legge regionale n. 20/1996, restano in carica sino al 31 dicembre 2008 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e conferite da altri enti locali ai sensi della l.r. 24/2008, limitandosi all'ordinaria amministrazione, nonché per lo svolgimento delle attività e dei compiti stabiliti con la presente deliberazione;
- 2) i Presidenti delle Comunità montane di cui al punto 1) provvedono alla ricognizione complessiva al 31 dicembre 2008 delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Comunità montana. In particolare, dovrà essere individuato distintamente:
 - a) l'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - b) il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana alla data del 30 aprile 2008;
 - c) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso con particolare riferimento ai contratti, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni. Per lo svolgimento delle suddette attività il Presidente si avvale delle strutture della Comunità montana.
L'atto di ricognizione complessiva è trasmesso alla Regione entro il 10 gennaio 2008;
- 3) le Comunità Montane di cui all'articolo 1) sono soppresse con decorrenza 1 gennaio 2009;

- 4) con decorrenza 1° gennaio 2009 i Presidenti delle Comunità montane di cui al comma 1 sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne definirà compiti e poteri, Commissari Straordinari incaricati della liquidazione delle rispettive Comunità Montane soppresse di cui al comma 1;
- 5) i Commissari Straordinari procedono agli incumbenti di cui alla presente deliberazione e a quelli assegnati con il decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, assumendo ogni necessaria determinazione organizzativa per assicurare le attività di liquidazione;
- 6) ai Commissari Straordinari viene attribuito un assegno mensile pari alla misura dell'indennità determinata per il Presidente di Comunità Montana dall'allegato "C" della legge regionale n. 24/2008, oltre al diritto al rimborso delle spese e delle missioni connesse alla funzione;
- 7) i Commissari Straordinari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono fino ad un massimo di due unità di personale dipendente della Comunità montana soppressa, con priorità per il personale con contratto a tempo determinato in corso alla data del 1° gennaio 2009, della sede, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività;
- 8) le spese afferenti alla gestione liquidatoria, comprensive del compenso e dei rimborsi previsti a favore dei Commissari Straordinari ai sensi del punto 6) e delle spese relative al personale di cui al punto 7), sono a carico della liquidazione. A tal fine i Commissari Straordinari provvedono, entro il 30 gennaio 2009, alla definizione di un piano delle risorse disponibili;
- 9) i Commissari Straordinari delle Comunità montane di cui al punto 1) provvedono, entro il 30 giugno 2009, alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della Comunità montana soppressa, individuando in particolare un'ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare;
- 10) l'atto di ricognizione e il quadro generale di cui al punto 9) sono trasmessi entro il 31 luglio alla Regione per le eventuali determinazioni in merito alla destinazione dei residui, attivi o passivi, di amministrazione, di cui i Commissari straordinari tengono conto per la successiva fase di liquidazione. A tal fine, la Regione può stabilire un termine per la chiusura delle procedure di liquidazione;
- 10) i Commissari Straordinari, alla chiusura della procedura di liquidazione, approvano un conto consuntivo straordinario che trasmettono alla Regione;
- 11) a decorrere dal 1° gennaio 2009, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 24/2008, le funzioni regionali già delegate alle Comunità montane soppresse di cui al punto 1) sono delegate agli enti individuati con separato provvedimento di Giunta regionale ai sensi della l.r. 24/2008;
- 12) a decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale delle Comunità montane soppresse di cui al punto 1) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 aprile 2008 è trasferito provvisoriamente alla Comunità Montana con cui prevalentemente confina la Comunità Montana soppressa;

La presente deliberazione viene pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.12.2008****N. 1626****Avvio delle procedure di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 recante "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni;

VISTO in particolare, l'art. 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24;

PRESO ATTO della proposta congiunta pervenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2008 dai Comuni di Borzonasca Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto appartenenti all'ambito territoriale "Genova 5" definito nell'Allegato A della predetta legge regionale n. 24/2008 assunta con deliberazione dei rispettivi organi consiliari ed in particolare:

- il Comune di Borzonasca con deliberazione consiliare n. 41 in data 28 ottobre 2008;
- il Comune di Mezzanego con deliberazione consiliare n. 30 in data 11 novembre 2008;
- il Comune di Ne con deliberazione consiliare n. 51 in data 14 novembre 2008;
- il Comune di Rezzoaglio con deliberazione consiliare n. 43 in data 04 dicembre 2008;
- il Comune di Santo Stefano d'Aveto con deliberazione consiliare n. 38 del 21 novembre 2008;

ACCERTATO che la proposta congiunta per la costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" proviene da cinque Comuni, appartenenti ad uno degli ambiti territoriali determinati nell'Allegato A della l.r. n. 24/2008 e che i Comuni hanno individuato, le medesime undici funzioni ovvero servizi, tra quelli indicati nell'Allegato B alla predetta legge regionale;

DATO ATTO che le funzioni e i servizi comunali di cui all'Allegato B della legge regionale n. 24/2008 conferiti nella loro interezza e, per l'effetto, ammissibili, con le sopra richiamate deliberazioni, sono i seguenti:

- Funzione n. 4 Difensore civico comunale, informazione e comunicazione, relazioni con il pubblico;
- Funzione n. 8 Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile;
- Funzione n. 9 Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile;
- Funzione n. 10 Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- Funzione n. 11 Calendario raccolta funghi;
- Funzione n. 18 Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico;
- Funzione n. 20 Catasto;
- Funzione n. 29 Servizi culturali, biblioteche, archivi storici, musei, patrimonio culturale;
- Funzione n. 30 Attività culturali, cinema, teatri, educazione permanente degli adulti;
- Funzione n. 35 Terzo settore, associazionismo, volontariato, cooperazione internazionale;
- Funzione n. 38 Interventi per promuovere il turismo - pro loco.

PRESO ATTO delle ulteriori funzioni conferite alla Comunità Montana non congiuntamente e, pertanto, non valutabili ai fini dell'esercizio associato da parte della Comunità Montana delle funzioni o servizi conferiti dai Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 6 e per gli ulteriori effetti previsti dalla l.r. 24/2008;

RITENUTO altresì, che le funzioni di cui al punto precedente potranno essere successivamente congiuntamente conferite mediante deliberazione consiliare del Comune aderente;

RITENUTO di dichiarare ammissibile la proposta di costituzione della Comunità Montana in quanto i succitati Comuni hanno individuato e conferito almeno le medesime dieci funzioni o servizi tra quelli indicati nell'Allegato B della l.r. n. 24/2008

SU PROPOSTA del Presidente

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di dichiarare ammissibile la proposta di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" composta dai Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto;
- 2) di dare atto che le funzioni e i servizi conferiti congiuntamente alla costituenda Comunità Montana sono i seguenti:
 - Funzione n. 4 Difensore civico comunale, informazione e comunicazione, relazioni con il pubblico;
 - Funzione n. 8 Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile;
 - Funzione n. 9 Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile;
 - Funzione n. 10 Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
 - Funzione n. 11 Calendario raccolta funghi;
 - Funzione n. 18 Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico;
 - Funzione n. 20 Catasto;
 - Funzione n. 29 Servizi culturali, biblioteche, archivi storici, musei, patrimonio culturale;
 - Funzione n. 30 Attività culturali, cinema, teatri, educazione permanente degli adulti;
 - Funzione n. 35 Terzo settore, associazionismo, volontariato, cooperazione internazionale;
 - Funzione n. 38 Interventi per promuovere il turismo - pro loco.
- 3) di dare atto che la Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" acquisirà la denominazione stabilita dallo Statuto ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge regionale 4 luglio 2008 n. 24;
- 4) di dare atto che la costituzione formale della Comunità Montana avverrà con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- 5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.12.2008****N. 1627****Avvio delle procedure di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'Ambito "Genova 1" ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni);

VISTO in particolare, l'articolo 6, comma 4, della l.r. n. 24/2008;

PRESO ATTO della proposta congiunta pervenuta, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 24/2008, dai Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia appartenenti all'ambito territoriale "Genova 1" definito nell'Allegato A della predetta legge regionale n. 24/2008, assunta con deliberazione dei rispettivi organi consiliari ed in particolare:

- il Comune di Busalla con deliberazione consiliare n. 39 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Campomorone con deliberazione consiliare n. 39 in data 30 settembre 2008;
- il Comune di Casella con deliberazione consiliare n. 32 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Ceranesi con deliberazione consiliare n. 49 in data 08 ottobre 2008;
- il Comune di Crocefieschi con deliberazione consiliare n. 28 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Isola del Cantone con deliberazione consiliare n. 28 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Mignanego con deliberazione consiliare n. 27 del 29 settembre 2008;
- il Comune di Montoggio con deliberazione consiliare n. 34 del 02 ottobre 2008;
- il Comune di Ronco Scrivia con deliberazione consiliare n. 42 del 29 settembre 2008;
- il Comune di Sant'Olcese con deliberazione consiliare n. 35 del 29 settembre 2008;
- il Comune di Serra Riccò con deliberazione consiliare n. 42 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Savignone con deliberazione consiliare n. 27 del 25 settembre 2008;
- il Comune di Valbrevenna con deliberazione consiliare n. 26 del 29 settembre 2008;
- il Comune di Vobbia con deliberazione consiliare n. 28 del 26 settembre 2008;

ACCERTATO che il Comune di Ceranesi con deliberazione consiliare n. 49 dell'8 ottobre 2008 ha conferito funzioni non integralmente corrispondenti all'allegato B della l.r. 24/2008 e a quelle indicate dagli altri Comuni;

ATTESO che con nota prot. n. PG/2008/145259 del 29 ottobre 2008 il Comune di Ceranesi è stato invitato a riassumere la deliberazione di adesione alla Comunità Montana ricadente nell'ambito Genova 1, adeguando le proprie funzioni a quelle conferite dagli altri Comuni;

VISTA la nota prot. n. 9092 del 05 novembre 2008, agli atti del Settore Rapporti Istituzionali Stampa e Comunicazione, a mezzo della quale l'Amministrazione del Comune di Ceranesi precisa di non aver intenzione di modificare la succitata deliberazione consiliare n. 49 dell'8 ottobre 2008;

ACCERTATO che la proposta congiunta per la costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" proviene da tredici Comuni, appartenenti ad uno degli ambiti territoriali determinati nell'Allegato A della l.r. n. 24/2008 che hanno provveduto a conferire le medesime tredici funzioni o servizi;

RITENUTO, pertanto, di non ammettere il Comune di Ceranesi alla costituenda Comunità Montana e di valutare successivamente l'eventuale adesione del Comune stesso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r.

24/2008, qualora presenti una proposta di adesione conforme, individuando le medesime funzioni e servizi conferiti dagli altri Comuni alla neoistituita Comunità Montana;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3 della l.r. n. 24/2008, che consente nelle costituende Comunità Montane con più di dieci Comuni proponenti, qualora almeno cinque di questi lo richiedano con proposta congiunta, di suddividere il proprio territorio in due ambiti omogenei al fine di garantire un razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi;

PRESO ATTO della richiesta di istituzione nel territorio della costituenda Comunità Montana di un ambito omogeneo "ex Alta Valle Scrivia", formato dai Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Savignone, così come da loro proposta congiunta pervenuta con nota prot. n. 4718 del 06 ottobre 2008;

CONSIDERATO che i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Montoggio, Valbrenna e Vobbia hanno preso atto, nelle soprarichiamate deliberazioni, che i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Savignone hanno formulato alla Regione la richiesta di istituzione di un ambito omogeneo;

DATO ATTO che le funzioni e i servizi comunali di cui all'allegato B della l.r. n. 24/2008 conferiti nella loro interezza e, per l'effetto, ammissibili con le soprarichiamate deliberazioni dei tredici Comuni ammessi sono i seguenti:

- Funzione n. 2 Relazioni sindacali, formazione delle risorse umane, pari opportunità;
- Funzione n. 4 Difensore civico comunale, informazione e comunicazione, relazioni con il pubblico;
- Funzione n. 8 Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile;
- Funzione n. 9 Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile;
- Funzione n. 10 Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- Funzione n. 11 Calendario raccolta funghi;
- Funzione n. 16 Raccolta dei rifiuti;
- Funzione n. 18 Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico;
- Funzione n. 20 Catasto;
- Funzione n. 23 Organizzazione canili;
- Funzione n. 36 Sviluppo economico, sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- Funzione n. 37 Commercio, fiere e mercati, annona;
- Funzione n. 38 Interventi per promuovere il turismo - pro loco.

DATO ATTO che i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Savignone hanno individuato, tra quelli indicati nell'Allegato B alla predetta legge regionale, le seguenti medesime ulteriori tre funzioni o servizi, da esercitare nell'ambito omogeneo "ex Alta Valle Scrivia", e cioè:

- Funzione n. 1 Reclutamento e concorsi, trattamento giuridico ed economico del personale;
- Funzione n. 19 Urbanistica, piani regolatori e varianti;
- Funzione n. 29 Servizi culturali, biblioteche, archivi storici, musei, patrimonio culturale.

RITENUTO di dichiarare ammissibile la proposta di costituzione della Comunità Montana e l'istituzione nel suo territorio di un ambito omogeneo, così come risulta dalla proposta congiunta dei succitati Comuni che hanno individuato e conferito per il rispettivo ambito omogeneo almeno le medesime dieci funzioni o servizi tra quelli indicati nell'Allegato B della l.r. n. 24/2008;

SU PROPOSTA del Presidente

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

- 1) di dichiarare ammissibile la proposta di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" e composta dai Comuni di ; Campomorone, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna, Vobbia;
- 2) di non ammettere alla costituenda Comunità Montana il Comune di Ceranesi in quanto non ha provveduto a conferire con propria deliberazione consiliare funzioni integralmente corrispondenti all'allegato B della l.r. 24/2008 e a quelle indicate dagli altri Comuni;
- 3) di valutare successivamente l'eventuale adesione del Comune di Ceranesi alla costituenda Comunità Montana, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 24/2008, qualora il Comune stesso presenti una proposta di adesione conforme, individuando le medesime funzioni e servizi conferiti dagli altri Comuni alla neoistituita Comunità Montana;
- 4) di dichiarare ammissibile la proposta di istituzione sul territorio della costituenda Comunità Montana di un ambito omogeneo ex Alta Valle Scrivia", così come risulta dalla proposta congiunta rispettivamente dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Savignone;
- 5) di dare atto che le funzioni e i servizi conferiti alla costituenda Comunità Montana sono i seguenti:
 - Funzione n. 2 Relazioni sindacali, formazione delle risorse umane, pari opportunità;
 - Funzione n. 4 Difensore civico comunale, informazione e comunicazione, relazioni con il pubblico;
 - Funzione n. 8 Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile;
 - Funzione n. 9 Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile;
 - Funzione n. 10 Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
 - Funzione n. 11 Calendario raccolta funghi;
 - Funzione n. 16 Raccolta dei rifiuti;
 - Funzione n. 18 Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico;
 - Funzione n. 20 Catasto;
 - Funzione n. 23 Organizzazione canili;
 - Funzione n. 36 Sviluppo economico, sportello unico per le attività produttive (SUAP);
 - Funzione n. 37 Commercio, fiere e mercati, annona;
 - Funzione n. 38 Interventi per promuovere il turismo - pro loco.
- 6) di dare atto che i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Savignone hanno individuato, tra quelli indicati nell'Allegato B alla predetta legge regionale, le seguenti medesime ulteriori tre funzioni o servizi, da esercitare nell'ambito omogeneo "ex Alta Valle Scrivia", e cioè:
 - Funzione n. 1 Reclutamento e concorsi, trattamento giuridico ed economico del personale;
 - Funzione n. 19 Urbanistica, piani regolatori e varianti;
 - Funzione n. 29 Servizi culturali, biblioteche, archivi storici, musei, patrimonio culturale;
- 7) di dare atto che la Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" acquisirà la denominazione stabilita dallo Statuto ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge regionale 4 luglio 2008 n. 24;
- 8) di dare atto che la costituzione formale della Comunità Montana avverrà con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- 9) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.12.2008

N. 1631

Integrazione deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 14 novembre 2008 "Avvio delle procedure di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Imperia 3" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) ed, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

PRESO ATTO della proposta congiunta pervenuta, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 24/2008, dai Comuni di Aquila D'Arroschia, Armo, Borghetto D'Arroschia, Cosio D'Arroschia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo Vessalico, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Aretino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi appartenenti all'ambito territoriale "Imperia 3" definito nell'Allegato A della predetta legge regionale n. 24/2008, assunta con deliberazione dei rispettivi organi consiliari ed in particolare:

- il Comune di Aquila D'Arroschia con deliberazione consiliare n. 10 in data 06 ottobre 2008;
- il Comune di Armo con deliberazione consiliare n. 19 in data 06 ottobre 2008;
- il Comune di Borghetto D'Arroschia con deliberazione consiliare n. 20 in data 07 ottobre 2008;
- il Comune di Cosio D'Arroschia con deliberazione consiliare n. 15 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Mendatica con deliberazione consiliare n. 11 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Montegrosso Pian Latte con deliberazione consiliare n. 15 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Pornassio con deliberazione consiliare n. 19 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Ranzo con deliberazione consiliare n. 27 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Rezzo con deliberazione consiliare n. 20 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Vessalico con deliberazione consiliare n. 21 del 04 ottobre 2008;
- il Comune di Aurigo con deliberazione consiliare n. 16 del 29 settembre 2008;
- il Comune di Borgomaro con deliberazione consiliare n. 11 del 29 settembre 2008;
- il Comune di Caravonica con deliberazione consiliare n. 13 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Cesio con deliberazione consiliare n. 18 del 26 settembre 2008;
- il Comune di Chiusanico con deliberazione consiliare n. 19 del 26 settembre 2008;
- il Comune di Chiusavecchia con deliberazione consiliare n. 12 del 30 settembre 2008;
- il Comune di Diano Aretino con deliberazione consiliare n. 13 del 2 ottobre 2008;
- il Comune di Diano San Pietro con deliberazione consiliare n. 13 del 06 ottobre 2008;
- il Comune di Dolcedo con deliberazione consiliare n. 20 del 29 luglio 2008;
- il Comune di Lucinasco con deliberazione consiliare n. 13 del 01 ottobre 2008;
- il Comune di Pontedassio con deliberazione consiliare n. 18 del 26 settembre 2008;
- il Comune di Prelà con deliberazione consiliare n. 13 del 18 settembre 2008;
- il Comune di Vasia con deliberazione consiliare n. 19 del 02 ottobre 2008;
- il Comune di Villa Faraldi con deliberazione consiliare n. 13 del 06 ottobre 2008;

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 4064 del 08 ottobre 2008, la Comunità Montana dell'Olivio, nel presentare a questa Amministrazione proposta congiunta per la costituzione di una nuova Comunità Montana e di un ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio", dava atto del rinvio da parte del Comune di Pietrabruna dell'adozione della delibera consiliare di adesione;

DATO ATTO che le succitate deliberazioni consiliari dei Comuni aderenti all'ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio" recano la proposta di costituzione della Comunità Montana e di un ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio" comprendendo il Comune di Pietrabruna;

VISTA la deliberazione n. 1466 del 14 novembre 2008 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato ammissibile la proposta di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Imperia 3" e composta dai Comuni di Aquila D'Arroscia, Armo, Borghetto D'Arroscia, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo Vessalico, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Aretino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi;

CHE con la predetta deliberazione n. 1466/2008 la Giunta ha dichiarato ammissibile la proposta di suddivisione del territorio della costituenda Comunità Montana in due ambiti omogenei e, rispettivamente, l'ambito omogeneo n. 1 "ex Alta Valle D'Arroscia", formato dai Comuni di Aquila D'Arroscia, Armo, Borghetto D'Arroscia, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso, Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e l'ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio", formato dai Comuni di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Aretino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 28 novembre 2008 di costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Imperia 3";

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 2403 del 4 dicembre 2008 il Comune di Pietrabruna ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 novembre 2008 con la quale ha deliberato la propria adesione alla costituenda Comunità Montana nell'ambito territoriale "Imperia 3", ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio";

CHE il Comune di Pietrabruna, con la succitata deliberazione ha provveduto a conferire alla costituenda Comunità Montana ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio" le medesime funzioni e servizi conferiti dagli altri Comuni aderenti:

Funzione n. 6. Strade comunali, manutenzione, emergenze, sgombero neve.

Funzione n. 8. Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile.

Funzione n. 9. Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile.

Funzione n. 10. Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Funzione n. 11. Calendario raccolta funghi.

Funzione n. 14. Ufficio tecnico.

Funzione n. 15. Ufficio legale.

Funzione n. 16. Raccolta dei rifiuti.

Funzione n. 18. Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico.

Funzione n. 22. Polizia municipale e sicurezza.

Funzione n. 23. Organizzazione canili.

Funzione n. 28 Diritto allo studio, inserimento alunni disabili, gestione borse di studio

Funzione n. 30. Attività culturali, cinema, teatri, educazione permanente degli adulti.

Funzione n. 38. Interventi per promuovere il turismo - pro loco.

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad integrare la deliberazione n. 1466 del 14 novembre 2008 ammettendo alla Comunità Montana ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivio" il Comune di Pietrabruna, nelle more degli adempimenti di cui alla deliberazione n. 1523 del 21 novembre 2008 recante le disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunità Montane;

SU PROPOSTA del Presidente

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

- 1) di dichiarare ammissibile l'adesione del Comune di Pietrabruna alla Comunità Montana ricadente nell'ambito "Imperia 3", ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivo";
- 2) di dare atto che le funzioni e i servizi conferite dal Comune di Pietrabruna alla Comunità Montana per l'ambito omogeneo n. 2 "ex Dell'Olivo" sono i seguenti:
 - Funzione n. 6. Strade comunali, manutenzione, emergenze, sgombero neve.
 - Funzione n. 8. Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile.
 - Funzione n. 9. Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile.
 - Funzione n. 10. Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
 - Funzione n. 11. Calendario raccolta funghi.
 - Funzione n. 14. Ufficio tecnico.
 - Funzione n. 15. Ufficio legale.
 - Funzione n. 16. Raccolta dei rifiuti.
 - Funzione n. 18. Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico.
 - Funzione n. 22. Polizia municipale e sicurezza.
 - Funzione n. 23. Organizzazione canili.
 - Funzione n. 28 Diritto allo studio, inserimento alunni disabili, gestione borse di studio
 - Funzione n. 30. Attività culturali, cinema, teatri, educazione permanente degli adulti.
 - Funzione n. 38. Interventi per promuovere il turismo - pro loco.
- 3) di dare atto che il decreto del Presidente della Giunta Regionale di costituzione della Comunità Montana n. 72 del 28 novembre 2008 verrà integrato inserendo il Comune di Pietrabruna nella medesima Comunità Montana;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
09.12.2008

N. 81

Costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 recante "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni";

Visto in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale con pro-

prio decreto costituisce la Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta regionale, con effetti dalla data della sua pubblicazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1627 in data 5.12.2008 con la quale è stata dichiarata ammissibile la proposta congiunta tra i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia per la costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1";

Ritenuto provvedere alla costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1";

D E C R E T A

- 1) di costituire la Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" tra i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia;
- 2) di dare atto che la prima seduta del Consiglio Generale della Comunità Montana deve essere convocata dal Consigliere più giovane di età entro il termine di quindici giorni, per gli adempimenti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 24/2008, dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione, comunicazione, notifica o conoscenza dell'atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.12.2008

N. 82

Costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 recante "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni";

Visto in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta regionale, con effetti dalla data della sua pubblicazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1626 in data 5.12.2008 con la quale è stata dichiarata ammissibile la proposta congiunta tra i comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto per la costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5";

Ritenuto provvedere alla costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5";

D E C R E T A

- 1) di costituire la Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 5" tra i Comuni di: Borzonasca,

Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto;

- 2) di dare atto che la prima seduta del Consiglio Generale della Comunità Montana deve essere convocata dal Consigliere più giovane di età entro il termine di quindici giorni, per gli adempimenti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 24/2008, dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione, comunicazione, notifica o conoscenza dell'atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.12.2008 **N. 83**

Integrazione al decreto n.72 del 28.11.2008 "Costituzione della Comunità Montana nell'ambito "Imperia 3" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto della legge regionale 4 luglio 2008, n.24".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 recante "Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni";

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta regionale, con effetti dalla data della sua pubblicazione;

ATTESO che con proprio decreto n.72 del 28.11.2008 è stata costituita la Comunità Montana tra i Comuni di Aquila D'Arroscia, Armo, Borghetto D'Arroscia, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Aretino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pontedassio, Prelà, Vasia e Villa Faraldi ricadente nell'ambito "Imperia 3" ai sensi dell'art.6, comma quarto della l.r. n.4/2008;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1631 del 9.12.2008 è stato ammesso alla Comunità Montana "Imperia 3" ambito omogeneo n.2 "ex Dell'Olivo" il Comune di Pietrabruna;

RITENUTO di provvedere alla integrazione del decreto n.72 del 28.11.2008;

DECRETA

- 1) di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, il proprio decreto n.72 del 28.11.2008 inserendo il Comune di Pietrabruna nella Comunità Montana ricadente nell'ambito "Imperia 3";
- 2) di dare atto che la prima seduta del Consiglio Generale della Comunità Montana deve essere convocata dal Consigliere più giovane di età entro il termine di quindici giorni, per gli adempimenti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 24/2008, dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione, comunicazione, notifica o conoscenza dell'atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
